

Codice A1813C

D.D. 16 ottobre 2024, n. 2161

T.U. 25.07.1904 n. 523 sulle opere idrauliche. Variante all'autorizzazione idraulica n.42/2023 per la realizzazione di difese spondali e per il rinforzo della fondazione di difese esistenti lungo le sponde del rio Rouen, in Borgata Gleisolle, in corrispondenza dell'attraversamento della SP n. 261, in Comune di Roure. Richiedente: Comune di Roure (TO).



ATTO DD 2161/A1813C/2024

DEL 16/10/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: T.U. 25.07.1904 n. 523 sulle opere idrauliche. Variante all'autorizzazione idraulica n.42/2023 per la realizzazione di difese spondali e per il rinforzo della fondazione di difese esistenti lungo le sponde del rio Rouen, in Borgata Gleisolle, in corrispondenza dell'attraversamento della SP n. 261, in Comune di Roure. Richiedente: Comune di Roure (TO)

Con determina DD n. 1135 del 19/04/2023 il Settore scrivente aveva rilasciato al Comune di Roure l'autorizzazione idraulica n. 42/2023 per la realizzazione di difese spondali e per il rinforzo della fondazione di difese esistenti lungo le sponde del rio Rouen, in Borgata Gleisolle, in corrispondenza dell'attraversamento della SP n. 261, in Comune di Roure.

Con richiesta del 2/10/2024, prot. n. 3196, registrata al protocollo regionale in data 3/10/2024 al prot. n. 42959/A1813C, il Comune di Roure, a seguito dell'evento alluvionale del 5/09/2024, ha presentato la richiesta di autorizzazione idraulica per la variante in corso d'opera dei lavori di manutenzione del rio Rouen in Comune di Roure, oggetto dell'autorizzazione 42/2023, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa redatti dall'ing. Livio MARTINA con studio in Torino.

L'autorizzazione idraulica n. 42/2023 rilasciata con DD N. 1135 del 19/04/2023 prevedeva la realizzazione dei seguenti interventi:

- 1) a monte dell'attraversamento, in destra idrografica, realizzazione di ripristini localizzati dell'esistente difesa e prolungamento della stessa, verso monte, mediante la costruzione di una scogliera in massi, per uno sviluppo di m. 25,00, altezza, riferita all'estradosso della fondazione, variabile da circa m. 3,50 a m. 4,70 e larghezza di 1,50 m, realizzata in continuità verso monte con la difesa spondale esistente e dotata di opportuno risvolto nel settore terminale di monte al fine di prevenire eventuali aggiramenti della medesima;
- 2) a monte dell'attraversamento, in sinistra idrografica, ripristino dell'esistente scogliera per un

tratto di circa m. 30,00 mediante la costruzione, alla base della difesa esistente, di una scogliera in massi, per uno sviluppo di m. 30,00, altezza variabile da circa m. 1,60 a m. 2,00 riferita all'estradosso della fondazione e larghezza di circa 1,50 m;

3) a valle dell'attraversamento, consolidamento della platea esistente di fondo alveo con massi intasati di calcestruzzo per un tratto di m. 4,00 e larghezza di m. 8,30 e realizzazione, in sinistra idrografica, di un tratto di scogliera in massi per uno sviluppo di m. 20,00, altezza variabile da circa m. 3,30 a m. 4,00, riferita all'estradosso della fondazione e larghezza di 1,50 m;

4) a monte e a valle dell'attraversamento, per una lunghezza di m. 100 circa, è previsto il taglio manutentivo della vegetazione presente in alveo, finalizzato al regolare deflusso delle acque e al mantenimento allo stadio giovanile della vegetazione spondale.

Il progetto di variante prevede, invece, la realizzazione dei seguenti interventi:

1) a monte dell'attraversamento, in destra idrografica, prolungamento dell'esistente difesa, verso monte, mediante la costruzione di una scogliera in massi intasata in terra, per uno sviluppo di m. 15,00, altezza, riferita all'estradosso della fondazione, variabile da circa m. 3,50 a m. 4,70 e larghezza di 1,50 m., realizzata in continuità verso monte con la difesa spondale esistente;

2) a monte dell'attraversamento, in sinistra idrografica, realizzazione di una scogliera in massi intasata in terra, per uno sviluppo di m. 40,00, altezza variabile da circa m. 4,47 a m. 2,00 riferita all'estradosso della fondazione e larghezza di circa 1,50 m;

3) a valle dell'attraversamento, consolidamento della platea esistente di fondo alveo con massi intasati di calcestruzzo per un tratto di m. 4,00 e larghezza di m. 8,30;

4) a valle dell'attraversamento realizzazione, in destra idrografica, realizzazione di un tratto di scogliera in massi intasata in terra per uno sviluppo di m. 20,00, altezza variabile da circa m. 3,30 a m. 3,00, riferita all'estradosso della fondazione e larghezza di 1,50 m.

Il Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. 16 dicembre 2022 n. 10/R (di seguito "Regolamento"), ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile e ha avviato il procedimento con nota prot. n. 46464 del 07/10/2024.

Il progetto esecutivo è stato approvato con apposita Determinazione del Responsabile del Servizio – Ufficio Tecnico del Comune di Roure in data 08/10/2024 con n. 127.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Rio Rouen

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione idraulica in questione è avvenuto nei termini di legge

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 Gennaio 2024

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;

- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il Regolamento Regionale n. 10/R/2022;
- visto l'art. 12 della L.R. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13275 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011;
- visto il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Roure ad eseguire i lavori in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati di progetto allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo settore;
2. siano eseguiti i calcoli di verifica della stabilità delle opere strutturali previste in progetto, nei riguardi di tutti i carichi (spinta del terreno, sovraccarichi accidentali e permanenti, pressioni e sottospinte idrauliche indotte dagli eventi di piena, ecc.) ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti (D.M. 17/01/2018);
3. i nuovi manufatti di difesa spondale e quelli esistenti dovranno essere mantenuti ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
4. il paramento esterno delle opere in progetto dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente senza soluzione di continuità;
5. il piano di appoggio delle scogliere in progetto dovrà essere poste ad una quota comunque inferiore di almeno m. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, fatta salva la presenza di substrato roccioso;
6. massi costituenti le difese spondali, dovranno essere a spacco, di struttura compatta, non geliva né lamellare, non alterabile all'azione dell'acqua e privi di fratture o piani di debolezza strutturale e dovranno avere comunque volume non inferiore a 0,6 metri cubi e peso superiore a 15 KN, secondo le risultanze di idoneità dimensionale delle verifiche al trascinamento e al trasporto della corrente effettuate;
7. le opere dovranno essere realizzate con massi non intasati, incastrando gli stessi in modo da costituire un insieme compatto e regolare e i massi di dimensione maggiore dovranno essere disposti verso l'esterno;
8. le opere dovranno correttamente immorsarsi nelle difese spondali esistenti proseguendone il profilo idraulico senza soluzione di continuità e non dovranno ridurre la sezione d'alveo esistente;
9. è fatto assoluto divieto dell'asportazione di materiale demaniale d'alveo; il materiale proveniente dagli scavi in alveo demaniale per la realizzazione delle scogliere e il ripristino della platea di fondo alveo potrà essere utilizzato per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi;
10. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

11. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
12. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questo settore da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici e dovranno essere adottate all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
13. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della presente autorizzazione, entro il termine di mesi 18 (diciotto), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno proseguire senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga in caso di giustificati motivi;
14. i lavori saranno realizzati con l'esclusione di ogni responsabilità di questo settore in ordine alla stabilità delle sponde (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
15. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si rendano necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
16. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente Atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
17. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;
18. il richiedente dovrà comunicare a questo Settore l'inizio dei lavori nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
19. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;
20. ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1486/1914 e L.R. 37/2006, per tutte le lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca, anche parziale, di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica, la Ditta esecutrice dei lavori è tenuta ad acquisire la prescritta autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Torino –Servizio Tutela Flora-Fauna.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010 e non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate.

Il funzionario istruttore
Ing. Loris Martina

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio